

## **VERBALE DI INTESA**

Addì, 25 maggio 2012

Assoambiente, rappresentata dal Presidente Monica Cerroni e dal Presidente sezione Rifiuti Urbani Daniela Sangalli, con l'assistenza di FISE nelle persone di Giancarlo Cipullo, Responsabile per le Relazioni Industriali, e di Donatello Miccoli

e

le Segreterie nazionali delle OO.SS.

FP CGIL rappresentata da Adriano Sgrò e Massimo Cenciotti

FIT CISL rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio

FIADEL rappresentata da Luigi Verzicco e Vittorio D'Albero

convengono le seguenti precisazioni e integrazioni all'accordo 21.3.2012, che ha rinnovato il CCNL 5.4.2008.

### **Art. 19 – Lavoro straordinario, notturno, festivo**

#### **Commi 2, lett. a) e 3**

In calce al comma 3 viene inserita la seguente:

#### **"DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Fermo restando il trattamento economico previsto dall'art. 19, comma 4, del CCNL 5.4.2008 per le prime 26 ore del monte annuo di 200 ore di lavoro straordinario, per l'anno 2012 il trattamento economico stabilito ex novo dai commi 2, lett.a), e 3 del presente art. 19 trova applicazione, in ogni caso, per ulteriori 62 ore –comprese nelle 200 ore annue di lavoro straordinario- delle quali 20 ore maggiorate con la percentuale del 15% e 42 ore maggiorate con la percentuale del 23%; fermo restando, in quest'ultimo caso, l'espletamento dell'esame congiunto previsto dal comma 3".

## **Comma 12**

L'inizio della frase : "A decorrere dall'1.4.2012, relativamente ai soli turni di lavoro che inizino dopo le ore 4 del mattino, ..." è modificato come segue:

"A decorrere dall'1.4.2012, relativamente ai soli turni di lavoro che abbiano inizio dalle ore 4 del mattino, ..." .

## **Art. 25 – Banca delle ore**

Il comma 1 è modificato come segue:

"1. E' attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di fruizione delle stesse.

In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l'attivazione individuale della stessa per l'accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue.

La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'azienda nel mese di novembre precedente l'anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore.

L'attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l'anno di disattivazione.

Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizzazione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra".

## **Art. 45 - Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro**

### **Lettera C) - Trattamento economico**

#### **Comma 2, lett. b)**

La lettera b) del comma 2 è modificata come segue:

" b) il lavoratore avrà diritto all'intera retribuzione globale mensile netta per ulteriori 180 giorni calendariali (comporto prolungato), qualora ricorrono le condizioni di cui alla lettera B), commi 2,4,5 ".

**ASSOAMBIENTE**

**FP CGIL**

**FISE**

**FIT CISL**

**FIADEL**